

PROT. U.C. N. 1397

CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI N.1 OSPITE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 09.03.2021 E N. 2 OSPITI PER IL PERIODO 01.01.2021 – 31.10.2021 PRESSO LA CASA FAMIGLIA “IL CASALOTTO” SITA IN VIA SAN FRANCESCO N. 43 – 00049 VELLETRI (RM) . CIG 8771526C3B.

L'anno duemilaventuno, il giorno SEI del mese di AGOSTO nella sede del Comune di Velletri, in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 533 del 28.05.2021;

TRA

Dott.ssa Maria Nanni Costa nata a Roma il 02.07.1964 la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Velletri (C.F. 01493120586) nella sua qualifica di Dirigente del II Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

E

Sig. Luca Bastianelli nato a Roma il 31.05.1967, C.F. BSTLCU67E31H501S, il quale dichiara di intervenire quale Legale Rappresentante di “Archimede” Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, con sede in Via di Cori, 54 – 00049 Velletri (RM), C.F. e numero di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Roma: 05541041009 come da autocertificazione presente agli atti dell'Ufficio Contratti.

PREMESSO:



CHE in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 533 del 28.05.2021 è stato affidato il servizio di accoglienza in favore di n.1 ospite per il periodo 01.01.2021 – 09.03.2021 e n. 2 ospiti per il periodo 01.01.2021 – 31.10.2021 presso la Casa Famiglia “Il Casalotto” sita in Via San Francesco, 43 – 00049 Velletri (RM). CIG 8771526C3B;

CHE la spesa è pari ad € 74.360,00 oltre IVA 5% pari ad € 3.718,00 per un totale complessivo di € 78.078,00;

CHE con la determinazione dirigenziale n. 669 del 05.07.2021 è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento di cui trattasi;

CHE ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011, come modificato con L. 161/2017, per i contratti inferiori al valore complessivo di € 150.000,00 non è richiesta la documentazione antimafia in relazione al soggetto appaltatore. Per tale finalità non sussistono impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 della predetta normativa;

CHE per la stipula del presente contratto è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), numero di protocollo INPS_25795361 del 14.04.2021, scadenza validità 12.08.2021, avente esito regolare;

CHE il RUP, Dott.ssa Sabrina Comandini con nota prot. n.10432 del 22.02.2021 ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi nei confronti dell'aggiudicatario;

CHE con la sottoscrizione del presente contratto il rappresentante legale della Società appaltatrice dichiara sotto la propria responsabilità la



sussistenza tuttora dei requisiti di ordine generale e speciali prescritti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini del presente affidamento.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2. Oggetto

Il Comune di Velletri e per esso il Dirigente del II Settore, come prima generalizzato, affida alla Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, "Archimede", che tramite il soggetto a ciò legittimato accetta, il servizio di accoglienza in favore di n.1 ospite per il periodo 01.01.2021 – 09.03.2021 e n. 2 ospiti per il periodo 01.01.2021 – 31.10.2021 presso la Casa Famiglia "Il Casalotto" sita in Via San Francesco, 43 – 00049 Velletri (RM) – CIG 8771526C3B, di cui alla determinazione dirigenziale in premessa citata.

Articolo 3. Corrispettivo e tracciabilità

Il corrispettivo dell'affidamento di cui trattasi è pari ad € **74.360,00** oltre IVA 5% pari ad € 3.718,00 per un totale complessivo di € 78.078,00;

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che la cooperativa aggiudicataria comunicherà tempestivamente al Dirigente del Settore.

L'appaltatore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, si impegna a destinare il suddetto c/c all'effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente esclusivamente tramite



strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 3 comma III della sopracitata legge.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi da quelli idonei a garantire la tracciabilità, si procederà all'automatica risoluzione del presente contratto.

Articolo 4. Decorrenza e durata

L'affidamento ha decorrenza per n.1 ospite dal 01.01.2021 al 09.03.2021 e per n. 2 ospiti dal 01.01.2021 al 31.10.2021;

Le parti danno atto che il servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto è stato parzialmente svolto e che gli effetti di quest'ultimo hanno validità ricognitiva e di regolarizzazione contabile/fiscale delle prestazioni rese. Restano fermi, compatibilmente con l'avvenuta esecuzione, i restanti obblighi.

TITOLO II – GARANZIA, POLIZZA ASSICURATIVA E PIANO DELLA SICUREZZA

Articolo 5. Polizza assicurativa

L'appaltatore risponderà in proprio, sollevando l'Amministrazione e il suo personale, da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per pregiudizi, sinistri o danni che dovessero derivare a persone e/o cose nell'esercizio del presente contratto.

A tale scopo presenta la seguente polizza assicurativa stipulata secondo quanto previsto dal capitolato d'oneri: da GROUPAMA ASSICURAZIONI polizza n. 105727612 valida fino al 15.06.2022.

TITOLO III – ALTRI OBBLIGHI E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

Articolo 6. Divieto di cessione

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 7. Domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto la cooperativa dichiara di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Velletri – Piazza Cesare Ottaviano Augusto n. 1.

Articolo 8. Capitolato d'oneri

Il Capitolato d'oneri forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato, ai sensi dell'art. 32 comma 14-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Articolo 9. Altri obblighi

Nell'esecuzione del servizio il soggetto affidatario si obbliga al rispetto ed all'applicazione di tutte le norme contenute nelle leggi vigenti e future in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria verso gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale. E', inoltre, tenuto al pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali conclusi in sede regionale, provinciale e comprensoriale. Pertanto l'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile delle infrazioni o di inadempimenti accertati dagli istituti previdenziali ed assicurativi o da altri



organi di vigilanza.

Articolo 10. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o inviata a mezzo pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) grave e comprovato inadempimento; b) comportamento inadempiente posto in essere con intento fraudolento; c) revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura; d) cessazione dell'attività di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune; e) violazione degli obblighi in materia di trattamento economico dei lavoratori, di corretto versamento degli oneri previdenziali e di rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;

La facoltà di risolvere il contratto potrà essere esercitata in tutti gli altri casi previsti dalla specifica normativa. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 11. Formula risolutiva espressa

È prevista la risoluzione del presente contratto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti. In tal caso il Comune procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

Articolo 12. Controversie

Eventuali controversie tra la stazione appaltante e l'appaltatore, ove non venga raggiunto un accordo bonario, saranno disciplinate dalla normativa applicabile all'affidamento di che trattasi.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto sono devolute all'autorità giudiziaria del competente Foro di Velletri, con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 13. Rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto, si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. In particolare il Codice dei contratti, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Regolamento degli appalti DPR n.207/2010 laddove e/o per la parte ancora in vigore e il Capitolato d'onori.

Articolo 14. Regime fiscale

Agli effetti fiscali si dichiara che l'oggetto del presente contratto è soggetto all'IVA.

TITOLO IV – SPESE E OBBLIGHI DI CONDOTTA

Articolo 15. Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del soggetto affidatario, che dichiara di accettarle senza diritto a rivalsa.

Articolo 16. Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso con onere a carico della parte che ne avrà richiesta la registrazione.

Poiché la sopra menzionata Cooperativa è qualificata organizzazione non lucrativa di utilità sociale, iscritta all'Albo regionale delle Cooperative Sociali Sez. A con determinazione R.L. n. 123 del 09.05.2001, il presente contratto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'art.



82, comma 5 del D.lgs. 03.07.2017 n. 117.

Articolo 17. Privacy e obblighi di condotta

Il Comune di Velletri, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR UE/2016/679), informa la società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, come da informativa fatta sottoscrivere dall'interessato.

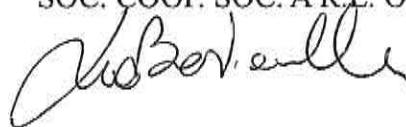
La società con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04.06.2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, consultabile sul sito <http://velletri.etrasparenza.it>.

In caso di violazione dei predetti obblighi di condotta, da parte della Cooperativa ovvero dei suoi dipendenti e/o collaboratori, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

IL DIRIGENTE (Dott.ssa Maria Nanni Costa)



SOC. COOP. SOC. A R.L. ONLUS "ARCHIMEDE" (Sig. Luca Bastianelli)



Archimede
Cooperativa Sociale a.r.l.
ONLUS
Il Presidente